

Comune di Chiaravalle Centrale
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

Approvato con c.c. n. 13/2004

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1. Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art.2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si deve tenere entro giorni 10 dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.3. Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti;
 - Giuramento del Sindaco;
 - Comunicazione dei componenti della Giunta;
 - Altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art.4. Composizione

1. Ogni gruppo consiliare è costituito di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati nel precedente comma, lo comunicano nella prima seduta del Consiglio ovvero fanno pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I consiglieri che intendano cambiare gruppo, anche costituendone di nuovi, lo comunicano in una seduta del Consiglio ovvero fanno pervenire apposita dichiarazione alla Segreteria del Comune;
4. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, comunicano l'adesione ad uso dei gruppi esistenti o la costituzione di un nuovo gruppo nella seduta in cui il Consiglio adotta la deliberazione di surroga ovvero fanno pervenire alla Segreteria del Comune apposita dichiarazione entro i cinque giorni successivi debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art.5.
Costituzione

1. Ogni gruppo consiliare comunica la sua costituzione alla prima seduta del Consiglio ovvero ne dà notifica alla Segreteria nei cinque giorni successivi, designando contestualmente il nominativo del Capo gruppo..
2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione nonché della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6.
Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capo - gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7.
Conferenza dei capo – gruppo

1. La conferenza dei capo – gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione dei lavori e/o per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio;
2. Il Presidente del Consiglio, nella sua autonoma determinazione, può tener conto anche di eventuali determinazioni di Giunta così come di eventuali richieste di uno o più capigruppo.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8.
Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:
 - Commissione per la Programmazione, lo sviluppo e le finanze;
 - Commissione per le attività sociali, la cultura, la scuola e lo spettacolo.
2. Ogni commissione è composta da n. 5 consiglieri, di cui 3 della maggioranza consiliare e 2 delle minoranze.
3. I consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza sono designati autonomamente dalla maggioranza consiliare e dalle minoranze rispettivamente.
4. L'elezione dei componenti avviene con votazione palese in una seduta del consiglio comunale.
5. Per ciascuna delle due parti, sono eletti i consiglieri che conseguono il maggior numero dei voti.
6. La sostituzione di componenti comunque cessato o il rinnovo completo della commissione soggiacciono agli stessi vincoli indicati nel comma 2 e seguono le stesse procedure indicate nei commi 3, 4 e 5 e nei successivi art. 9 e 10.
7. Di regola Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Le commissioni presentano al Consiglio, nei tempi dovuti, le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 9.
Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente tra i 3 rappresentanti della maggioranza.
3. Tale elezione avviene a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. E' eletto il commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 10.
Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuto insediamento delle commissioni e di ogni successiva variazione nella loro composizione, nonché della elezione del Presidente di ciascuna di esse.

Art. 11.
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore o agli Assessori competenti per materia ed al Segretario Comunale.

Art. 12.
Funzionamento –Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di 3 componenti la commissione.
2. Gli atti della commissione sono validi allorché vengano approvati dalla maggioranza dei componenti.
3. In ogni caso i commissari dissenzienti possono presentare al Consiglio una relazione di minoranza.
4. Ciascuna commissione consiliare, per l'esercizio delle sue funzioni, può richiedere informazioni ed audizioni non solo di funzionari ma anche di membri della Giunta Municipale.

Art.13.
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, non può essere eletto nelle commissioni.
2. Il sindaco, gli Assessori, Il Direttore Generale e di responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto salvo il caso di Assessori che siano anche Commissari.

Art. 14.
Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente di volta in volta designato dal Segretario comunale, oppure, in via straordinaria, da un componente designato dal Presidente della commissione.
2. Il segretario redige il verbale della riunione che sarà poi trasmesso in copia al Sindaco a cura del Presidente della commissione.
3. Il verbale di ogni seduta è sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario della commissione,.

Art. 15.
Procedura di consultazione

1. Il Sindaco assegna alla commissione competente per materiale proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine indicativo di giorni venti dall'assegnazione. Il Sindaco, peraltro, può dichiarare tassativo tale termine in caso di necessità e può anche indicarne uno tassativo più breve nei casi di comprovata urgenza.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16.
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti..

Art. 17
Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, può istituire, a norma dell'art. 23 dello Statuto, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, d'indagine o di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. Nell'indicazione dei compiti, non è comunque ammissibile alcun argomento generico, generale o onnicomprensivo, dovendo l'indagine o l'inchiesta essere sempre mirata a temi ben definiti ed appropriamente circoscritti.
3. I consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza sono designati autonomamente dalla maggioranza consiliare e dalle minoranze rispettivamente.
4. L'elezione dei componenti avviene con votazione palese in una seduta del Consiglio Comunale.
5. Per ciascuna delle due parti, sono eletti i consiglieri che conseguono il maggior numero di voti.
6. La seduta per l'insediamento deve tenersi entro sette giorni dalla data di costituzione e, per l'occasione, è convocata e presieduta dal Sindaco.
7. La commissione nella sua prima adunanza, procede all'elezione del Presidente scegliendolo tra i rappresentanti di minoranza secondo il disposto dell'art. 16 dello Statuto.

8. Tale elezione avviene a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. È eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
9. Il Presidente convoca le successive riunioni della Commissione, ne formula l'ordine del giorno, presiede le relative adunanze e redige la relazione conclusiva che deve essere approvata dalla maggioranza della Commissione.
10. I lavori di ciascuna Commissione si concludono, pena la decadenza, nel termine assegnato.
11. Alla Commissione non è opponibile il segreto di ufficio.
12. L'atto conclusivo della Commissione è costituito dalla presentazione da parte del Presidente della relazione di cui al comma 9 e dal suo deposito in segreteria a disposizione del Consiglio. Negli stessi termini e nelle stesse forme, possono essere presentate e depositate uno o più relazioni di minoranza da parte di eventuali commissari dissenzienti.

Art. 18.
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che non venga di volta in volta stabilito diversamente con motivata decisione.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19.
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita sala della sede comunale.
2. La Giunta, però, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma 2, devono essere comunque garantite le possibilità di normale svolgimento delle funzioni dei consiglieri e di normale accesso del pubblico nel luogo di riunione.
4. Il Sindaco deve dare notizia al pubblico delle riunioni fuori dalla sede comunale almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri opportuni luoghi pubblici.

Art. 20.
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo l'Art. 25 dello Statuto.
2. È ordinaria ogni sessione il cui ordine del giorno comprenda proposte di deliberazione sulle linee programmatiche o sul bilancio di previsione o sul rendiconto di gestione, straordinaria ogni altra cosa.
3. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco.
4. La riunione del Consiglio, di cui al comma precedente, deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.21.
Convocazione

1. Il sindaco convoca una riunione del Consiglio tramite avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno con le questioni da trattare, avvisi che devono essere consegnati a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. L'avvenuta consegna e la relativa data devono risultare da apposita dichiarazione del messo comunale. Ciascuno di tali avvisi può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
2. Allo scopo è fatto obbligo ai Consiglieri residenti in altri Comuni di eleggere domicilio in Chiaravalle Centrale ed indicare la/e persona/e cui vanno notificati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione è valido anche se il Consigliere è assente nella sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Alternativamente, l'avviso può essere anche spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 5 giorni prima per la sessione ordinaria e almeno tre giorni prima di una straordinaria.
5. In casi di urgenza, l'avviso, completo dell'elenco degli argomenti, può essere consegnato con sole 24 di anticipo. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno successivo se ne fa richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
6. In ogni caso, l'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione può essere integrato con altri argomenti fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta, seguendo le stesse modalità previste dal comma 1.
7. L'ordine del giorno definitivo, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno per le 24 ore precedenti la seduta.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, nella sala delle adunanze o nella Segreteria comunale, almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie o almeno 12 ore prima nei casi di eccezionale urgenza.

Art. 22
Seduta prima convocazione

1. La seduta del Consiglio è pienamente valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
2. Comunque, la seduta può legittimamente aprirsi per interrogazioni e comunicazioni anche quando sia presente solo un terzo dei consiglieri escluso il Sindaco.
3. Il raggiungimento del numero legale indicato al comma 1 è invece tassativamente richiesto per deliberare e per votare su qualsiasi proposta.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano fra presenti e votanti.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
6. I consiglieri sono obbligati ad astenersi allorché si discuta o si voti su delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sono al 4° grado (art. 78 T.U. Legge 267/2000 e art. 37 dello Statuto) . l'astenuto obbligatorio deve essere considerato fra i presenti ai fini del raggiungimento del numero legale.

Art. 23

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.21.
3. Quando l'avviso per la prima convocazione indica anche il giorno della seconda e l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. La seduta del Consiglio è pienamente valida in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.21.

Art. 24

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o direttamente ovvero, quando vi sia richiesta formale di almeno ad un quinto dei consiglieri assegnati a norma dei comma 3 e 4 dell'art.20, mediamente.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Adempimenti preliminari delle sedute consiliari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile o necessario o che, in qualche modo, riguardi l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente. L'approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate è tacita, nel senso che i verbali depositati agli atti del consiglio si intendono approvati se, prima della seduta, non viene depositata in Segreteria una richiesta scritta di rettifica.
3. L'eventuale registrazione su nastro magnetico della discussione nelle adunanze costituisce semplice supporto per la redazione delle deliberazioni. Di tale registrazione può essere chiesto l'ascolto solo in fase di contestazione dell'assunto deliberativo.

Art. 26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27.

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere, con il suo comportamento, turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula (e quindi dai lavori) di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art.30

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, ma non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri senza esplicita autorizzazione del Sindaco. Il pubblico deve comunque mantenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ma possono anche chiedere la parola nel corso della discussione e, in tal caso, sono inseriti in coda all'elenco degli iscritti.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono poi parlare solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32
Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, fatta però salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.

Art. 33
Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al pubblico.
2. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere :
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del T.U. n° 267/2000, lett. a) e b) del comma 2;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, di competenza del Consiglio per le determinazioni;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alla proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersene; inoltre, a suo insindacabile giudizio, può togliergli la parola, dopo due richiami inascoltati;
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per eventuale interruzione della seduta.

Art. 34.
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare dolo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35.

Fatto personale

1. Ogni consigliere può chiedere la parola per fatto personale quando ritenga di essere stato censurato da altro/i Consigliere/i sulla sua condotta personale o privata ovvero di essersi sentito attribuire fatti non veri opinioni non espresse o addirittura opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il sindaco concede o nega la parola per fatto personale a seconda che, a suo personale giudizio, il fatto non sussista.
3. In caso di diniego, l'interessato può comunque insistere sulla questione posta, ed allora la decisione definitiva è assunta dal Consiglio a maggioranza per alzata di mano e senza discussione.
4. Il Consigliere, indicato come origine del fatto personale, ha facoltà di intervenire solo per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare quelle attribuitegli.

Art. 36.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti e di responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori ed enti ed aziende dipendenti dal Comune, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sino alla proclamazione del voto.

Art. 38.
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Ove ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39.
Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Solo le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. La proposta viene adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, includendo le schede bianche e quelle nulle nel computo del numero totale dei voti.

Art. 40.
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendo al voto solo i Consiglieri che avevano già votato.

Art. 41.
Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. In essi devono essere riportati gli argomenti principali della discussione ed il numero di voti pro e contro ogni proposta sottoposta a votazione.
2. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
3. Il secondo comma dell'art. 25 disciplina le modalità della loro comunicazione all'assemblea.
4. Ogni consigliere ha diritto che nei verbali si dia atto dei suoi voti e delle relative motivazioni espresse da lui stesso o da altro Consigliere del suo gruppo di appartenenza.

Art. 42.
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportino modificazioni o revoca di altre esecutive, devono contenere chiara ed espressa menzione dell'atto modificato o revocato. In caso contrario, esse si considerano come non assunte.

Art. 43.

Incompatibilità del segretario Comunale

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di argomenti di interesse proprio o del coniuge ovvero di interessi, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
In tal caso, il Consiglio affida ad uno dei suoi membri le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 44.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso, senza particolari formalità ma nelle ore stabilite e nel rispetto delle modalità all'uso prefissate in via generale dal Sindaco, a tutte le notizie ed informazioni in possesso degli uffici, delle Aziende comunali e degli eventuali Enti dipendenti dal Comune, con il solo vincolo del segreto nei casi previsti dalla legge.
2. Esclusi tali casi, essi hanno anche diritto di ottenere dagli stessi uffici copie integrali o parziali di atti, previa semplice domanda scritta e protocollata indirizzata al responsabile del settore che detiene, per materia, l'atto in originale, domanda in cui devono far riferimento ai poteri di cui all'art. 43 comma 2 Legge 267/2000. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non apponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o di singole persone. Il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Questa, se ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. La richiesta di estrapolazione copie deve essere evasa dai responsabili entro 8 giorni se l'atto richiesto appartiene all'archivio comunale corrente ovvero entro 30 giorni modulabili in riferimento alla complessità temporale e/o quantitativa.
4. I Capigruppo e, in aggiunta, un Consigliere per ogni gruppo hanno anche il diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.
5. Le deliberazioni adottate dalla G.M. vengono inviate ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione dell'albo pretorio.

ART. 45

Interrogazioni

- 1) Le interrogazioni consistono semplicemente nel domandare al Sindaco se un fatto sia vero, se su di esso sia giunta in ufficio qualche informazione, se tale informazione sia ritenuta esatta o attendibile, se in merito si sia presa o si stia per prendere qualche risoluzione.
- 2) Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

ART. 46

Risposta alle interrogazioni

- 1) Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

- 2) Negli altri casi, la risposta sarà data dal Sindaco da uno o più Assessori da lui delegati nella prima seduta utile del consiglio comunale.
- 3) Le risposte orali vengono date alla fine della seduta in cui sono inserite all'ordine del giorno e non possono avere durata superiore a quindi minuti.
- 4) L'interrogante può replicare ed anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 5) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, in genere al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 6) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la decadenza dell'interrogazione, decadenza che viene dichiarata dal Sindaco.

ART. 47 **Interpellanze**

- 1) Le interpellanze presentate per iscritto al Sindaco, consistono nella domandare al Sindaco circa i motivi e/o gli intendimenti di scelte e comportamenti dello stesso Sindaco e della Giunta.
- 2) Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

ART. 48 **Svolgimento delle interpellanze**

- 1) Il consigliere, che ha presentato un'interpellanza, ha diritto di illustrarla al Consiglio nella prima seduta utile, per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore per conto della Giunta, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3) Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto d'intervento compete ad uno solo di essi, in genere al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la decadenza dell'interpellanza, decadenza che viene dichiarata dal Sindaco.
- 5) Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 49 **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

- 1) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti affini o comunque connessi, sono trattate congiuntamente alla fine della prima seduta utile del Consiglio comunale. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interrogati e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 50 **Mozioni**

- 1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2) La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata..

ART. 51
Discussione delle mozioni

- 1) Le mozioni sono discusse nella seduta immediatamente successiva a quella della loro presentazione.
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o, in caso di diverso accordo, da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non accedente i cinque minuti.
- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 52
Emendamenti alle mozioni

- 1) Per ogni mozione possono essere presentati uno o più emendamenti, da illustrare e discutere separatamente con le stesse modalità di cui al precedente articolo.
- 2) Gli emendamenti vanno votati per appello nominale.

ART. 53
Ordine del giorno riguardanti mozioni

- 1) Nel Corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, ma senza possibilità di essere illustrati dai proponenti.
- 2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 54
Votazione delle mozioni

- 1) Ciascuna mozione viene messa a votazione nel suo complesso, a meno che qualche Consigliere, non avanzi richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni per alzata di mano, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55
Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

- 1) Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall' art. 7 della legge 23 Aprile 1981, n° 154.
- 3) Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificato motivo, preventivamente comunicato dal Sindaco, non interviene per più di tre volte consecutive a tre sedute del Consiglio Comunale.

- 4) Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e nelle stesse forme previste dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
- 5) La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Essa è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 6) L'art. 14 dello Statuto disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

ART. 56

Diritto di accesso e di informazione

- 1) Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che possono prenderne visione o anche richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART. 57

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

- 1) Il Consiglio, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'ufficio di segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

ART. 58

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.